# Gazzetta ufficiale C 158

# dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

10 maggio 2019

Sommario

#### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### Commissione europea

2019/C 158/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9211 — TransDigm Group/ Esterline Technologies) (¹)	1
2019/C 158/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9290 — Softbank Group/Altamira) (¹)	1
2019/C 158/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9284 — BillerudKorsnäs Venture/ALPLA Holding/ecoXpac) (¹)	2

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### Commissione europea

2019/C 158/04	Tassi di cambio dell'euro	3
2019/C 158/05	Tassi di cambio dell'euro	4



2019/C 158/06		Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione	5
2019/C 158/07		Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1º giugno 2019 [Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]	12
	V	Avvisi	
		PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA	
		Commissione europea	
2019/C 158/08		Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9339 — Kennedy Wilson/AXA/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	13

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

#### COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9211 — TransDigm Group/Esterline Technologies)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 158/01)

L'11 marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9211. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.	.2004, pag. 1
-----------------------	---------------

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9290 — Softbank Group/Altamira)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 158/02)

Il 12 aprile 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9290. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

#### Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9284 — BillerudKorsnäs Venture/ALPLA Holding/ecoXpac)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 158/03)

Il 3 maggio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9284. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

#### IV

(Informazioni)

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### **COMMISSIONE EUROPEA**

#### Tassi di cambio dell'euro (¹) 8 maggio 2019

(2019/C 158/04)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1202	CAD	dollari canadesi	1,5074
JPY	yen giapponesi	123,31	HKD	dollari di Hong Kong	8,7922
DKK	corone danesi	7,4657	NZD	dollari neozelandesi	1,6993
GBP	sterline inglesi	0,86095	SGD	dollari di Singapore	1,5257
SEK	corone svedesi	10,7494	KRW	won sudcoreani	1 313,49
CHF	franchi svizzeri	1,1407	ZAR	rand sudafricani	16,0691
ISK	corone islandesi	137,00	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5950
NOK	corone norvegesi	9,8285	HRK	kuna croata	7,4093
	· ·	·	IDR	rupia indonesiana	16 013,26
BGN	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	4,6471
CZK	corone ceche	25,727	PHP	peso filippino	58,437
HUF	fiorini ungheresi	324,18	RUB	rublo russo	73,0256
PLN	zloty polacchi	4,2912	THB	baht thailandese	35,622
RON	leu rumeni	4,7598	BRL	real brasiliano	4,4293
TRY	lire turche	6,9272	MXN	peso messicano	21,3707
AUD	dollari australiani	1,5987	INR	rupia indiana	78,0805

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

# Tassi di cambio dell'euro (¹) 9 maggio 2019

(2019/C 158/05)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1193	CAD	dollari canadesi	1,5093
JPY	yen giapponesi	122,91	HKD	dollari di Hong Kong	8,7844
DKK	corone danesi	7,4659	NZD	dollari neozelandesi	1,7015
GBP	sterline inglesi	0,86120	SGD	dollari di Singapore	1,5266
SEK	corone svedesi	10,7973	KRW	won sudcoreani	1 324,18
CHF	franchi svizzeri	1,1390	ZAR	rand sudafricani	16,0432
ISK	corone islandesi	137,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6374
NOK	corone norvegesi	9,8068	HRK	kuna croata	7,4085
	_	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 062,37
BGN	lev bulgari		MYR	ringgit malese	4,6480
CZK	corone ceche	25,718	PHP	peso filippino	58,477
HUF	fiorini ungheresi	323,33	RUB	rublo russo	73,0572
PLN	zloty polacchi	4,2934	THB	baht thailandese	35,577
RON	leu rumeni	4,7615	BRL	real brasiliano	4,4368
TRY	lire turche	6,9725	MXN	peso messicano	21,4412
AUD	dollari australiani	1,6046	INR	rupia indiana	78,3435

<sup>(</sup>¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

IT |

#### Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione

(2019/C 158/06)

Ai fini dell'applicazione del cumulo diagonale dell'origine tra le Parti contraenti (¹) della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (²) (in appresso «la convenzione»), le Parti interessate si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre Parti.

Occorre ricordare che il cumulo diagonale può essere applicato soltanto se le Parti di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le Parti che partecipano all'acquisizione del carattere originario, ossia con tutte le Parti di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di una Parte che non ha concluso accordi con le Parti di fabbricazione finale e/o di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine (3).

Sulla base delle notifiche effettuate dalle Parti alla Commissione europea, le tabelle allegate forniscono le precisazioni seguenti:

tabella 1 — un quadro semplificato delle possibilità di cumulo in data 1º marzo 2019;

tabelle 2 e 3 — la data a partire dalla quale il cumulo diagonale diventa applicabile.

Nella tabella 1 una «X» indica l'esistenza tra due partner di un accordo di libero scambio contenente norme di origine che consentono il cumulo sulla base del modello paneuromediterraneo delle norme di origine. Nel caso di cumulo diagonale che coinvolge tre partner (A, B e C) occorre indicare una «X» nelle caselle relative a A-B, B-C e A-C (sono necessarie 3 «X»).

Nella tabella 2 le date indicate si riferiscono:

- alla data di applicazione del cumulo diagonale conformemente all'appendice I, articolo 3, della convenzione, nel caso in cui l'accordo di libero scambio in questione si riferisce alla convenzione. In tal caso la data è preceduta da (C)»;
- alla data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale allegati all'accordo di libero scambio in questione, negli altri casi.

Nella tabella 3 le date indicate si riferiscono alla data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale allegati agli accordi di libero scambio tra l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE. Ogni volta che si fa riferimento alla convenzione in un accordo di . Îibero scambio tra Parti di questa tabella, nella tabella 2 è aggiunta una data preceduta da «(C)».

Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall'unione doganale UE-Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra l'Unione europea e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo di origine.

I codici delle Parti contraenti elencate nelle tabelle sono i seguenti:

—	Unione europea	EU
—	Paesi EFTA:	
	— Islanda	IS
	— Svizzera (compreso il Liechtenstein) (4)	CH (+ LI)
	— Norvegia	NO
—	Isole Færøer	FO

<sup>(</sup>¹) Le Parti contraenti sono Unione europea, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Isole Færøer, Islanda, Israele, Giordania, Kosovo (ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), Libano, Macedonia del Nord, Montenegro, Marocco, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

<sup>(2)</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. (3) GU C 83 del 17.4.2007, pag. 1.

<sup>(4)</sup> La Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono un'unione doganale.

— Kosovo (\*)

Georgia

— Ucraina

Repubblica di Moldova

— Partecipanti al processo di Barcellona:

	_	Algeria	DZ
	_	Egitto	EG
	_	Israele	IL
	_	Giordania	JO
	_	Libano	LB
	_	Marocco	MA
	_	Cisgiordania e Striscia di Gaza	PS
	_	Siria	SY
	_	Tunisia	TN
_	Tur	chia	TR
_	Par	tecipanti al processo di stabilizzazione e di associ	azione dell'UE:
	_	Albania	AL
	_	Bosnia-Erzegovina	BA
	_	Macedonia del Nord	MK
	_	Montenegro	ME
	_	Serbia	RS

Il presente avviso sostituisce l'avviso 2018/C 325/06 (GU C 325 del 14.9.2018, pag. 6).

KO

MD

GE

UA

<sup>(\*)</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardanti lo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Tabella 1

Quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea in data 1º marzo 2019

		S														Partec	ipanti al	processo	o di stabi ne dell'U	ilizzazior JE	ne e di			
	EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	DZ												КО	ME	MK	RS	MD	GE	UA
EU		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		Х	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH (+ LI)	X		X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X		X	X
IS	X	X		X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X		X	X
NO	X	X	X		X		X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X		X	X
FO	X	X	X	X											X									
DZ	X																							
EG	X	X	X	X					X		X			Х	X									
IL	X	X	X	X					X						X									
JO	X	X	X	X			X	X			X			Х										
LB		X	X	X																				
MA	X	X	X	X			X		X					Х	X									
PS	X																							
SY															X									
TN	X	X	X	X			X		X		X				X									
TR	X	X	X	X	X		X	X			X		X	X		(*)	(*)		(*)	X	(*)	X		
AL	X	X	X	X											(*)		X	X	X	X	X	X		
BA	X	X	X	X											(*)	X		X	X	X	X	X		

		S	tati EFT	A				Partec	ipanti al	process	o di Baro	cellona				Partec	ipanti al	ne e di						
	EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	КО	ME	MK	RS	MD	GE	UA
КО	X															Х	X		X	X	X	X		
ME	X	X	X	X											(*)	Х	Х	X		X	X	X		
MK	X	X	X	X											X	X	X	X	X		X	X		
RS	X	X	X	X											(*)	X	X	X	X	X		X		
MD	X														X	X	X	X	X	X	X			
GE	X	X	X	X																				
UA	X	X	X	X																				

<sup>(\*)</sup> È possibile il cumulo diagonale tra Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Si veda tuttavia la tabella 3 per la possibilità di cumulo diagonale tra Unione europea, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia.

Tabella 2

Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

		S	Stati EFT.	A				Partec	ipanti al	process	o di Baro	cellona				Partec	ipanti al	ne e di						
	EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	КО	ME	MK	RS	MD	GE	UA
EU		1.1. 2006 (C) 1.2. 2016	1.1. 2006 (C) 1.5. 2015	1.1. 2006 (C) 1.5. 2015	1.12. 2005 (C) 12.5. 2015	1.11. 2007	1.3. 2006 (C) 1.2. 2016	1.1. 2006	1.7. 2006		1.12. 2005	1.7. 2009 (C) 1.3. 2016		1.8. 2006	(1)	(C) 1.5. 2015	(C) 9.12. 2016	(C) 1.4. 2016	(C) 1.2. 2015	(C) 1.5. 2015	(C) 1.2. 2015	(C) 1.12. 2016	(C) 1.6. 2018	(C) 1.1. 2019
CH (+ LI)	1.1. 2006 (C) 1.2. 2016		1.8. 2005 (C) 1.7. 2013	1.8. 2005 (C) 1.7. 2013	1.1. 2006		1.8. 2007	1.7. 2005	17.7. 2007	1.1. 2007	1.3. 2005			1.6. 2005	1.9. 2007	(C) 1.5. 2015	(C) 1.1. 2015		(C) 1.9. 2012	1.2. 2016	(C) 1.5. 2015		(C) 1.5. 2018	1.6. 2012

10.5.2019



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

		S	tati EFT	A				Partec	ipanti al	processo	o di Baro	ellona				Partec	ipanti al	processo	di stabi	ilizzazioi JE	ne e di			
	EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	КО	ME	MK	RS	MD	GE	UA
MA	1.12. 2005	1.3. 2005	1.3. 2005	1.3. 2005			6.7. 2006		6.7. 2006					6.7. 2006	1.1. 2006									
PS	1.7. 2009 (C) 1.3. 2016																							
SY															1.1. 2007									
TN	1.8. 2006	1.6. 2005	1.3. 2006	1.8. 2005			6.7. 2006		6.7. 2006		6.7. 2006				1.7. 2005									
TR	(1)	1.9. 2007	1.9. 2007	1.9. 2007	(C) 1.10. 2017		1.3. 2007	1.3. 2006			1.1. 2006		1.1. 2007	1.7. 2005						(C) 1.8. 2018		(C) 1.10. 2017		
AL	(C) 1.5. 2015	(C) 1.5. 2015	(C) 1.5. 2015	(C) 1.5. 2015													(C) 1.2. 2015	(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014		
BA	(C) 9.12. 2016	(C) 1.1. 2015	(C) 1.1. 2015	(C) 1.1. 2015												(C) 1.2. 2015		(C) 1.4. 2014	(C) 1.2. 2015	(C) 1.2. 2015	(C) 1.2. 2015	(C) 1.4. 2014		
КО	(C) 1.4. 2016															(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014		(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014		
ME		(C) 1.9. 2012															(C) 1.2. 2015				(C) 1.4. 2014			
MK	(C) 1.5. 2015	1.2. 2016	1.5. 2015	1.5. 2015											(C) 1.8. 2018		(C) 1.2. 2015				(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014		

C158/10

П

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

10.5.2019

		S	Stati EFT	A			Partecipanti al processo di Barcellona								Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE									
	EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	КО	ME	MK	RS	MD	GE	UA
RS	(C) 1.2. 2015	(C) 1.5. 2015	(C) 1.5. 2015	(C) 1.5. 2015												(C) 1.4. 2014	(C) 1.2. 2015	(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014		(C) 1.4. 2014		
MD	(C) 1.12. 2016														(C) 1.10. 2017	(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014	(C) 1.4. 2014			
GE	(C) 1.6. 2018	(C) 1.5. 2018	(C) 1.9. 2017	(C) 1.9. 2017																				
UA	(C) 1.1. 2019	1.6. 2012	1.6. 2012	1.6. 2012																				

<sup>(</sup>¹) Per le merci contemplate dall'unione doganale UE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006. Per i prodotti agricoli la data di applicazione è il 1º gennaio 2007. Per i prodotti del carbone e dell'acciaio la data di applicazione è il 1º marzo 2009.

Tabella 3 Data di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia

	EU	AL	BA	КО	MK	ME	RS	TR
EU		1.1.2007	1.7.2008	1.4.2016	1.1.2007	1.1.2008	8.12.2009	(1)
AL	1.1.2007		22.11.2007	1.4.2014	26.7.2007	26.7.2007	24.10.2007	1.8.2011
BA	1.7.2008	22.11.2007		1.4.2014	22.11.2007	22.11.2007	22.11.2007	14.12.2011
КО	1.4.2016	1.4.2014	1.4.2014		1.4.2014	1.4.2014	1.4.2014	
MK	1.1.2007	26.7.2007	22.11.2007	1.4.2014		26.7.2007	24.10.2007	1.7.2009
ME	1.1.2008	26.7.2007	22.11.2007	1.4.2014	26.7.2007		24.10.2007	1.3.2010
RS	8.12.2009	24.10.2007	22.11.2007	1.4.2014	24.10.2007	24.10.2007		1.9.2010
TR	(1)	1.8.2011	14.12.2011		1.7.2009	1.3.2010	1.9.2010	

<sup>(</sup>¹) Per le merci contemplate dall'unione doganale UE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.

### Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1º giugno 2019

[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2019/C 158/07)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 149 del 30.4.2019, pag. 4.

Dal	Al	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
1.6.2019		-0,11	-0,11	0,00	-0,11	1,98	-0,11	0,02	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,28	0,56	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	1,87	-0,11	3,56	0,05	-0,11	-0,11	1,09
1.5.2019	31.5.2019	-0,11	-0,11	0,00	-0,11	1,98	-0,11	0,03	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,28	0,56	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	1,87	-0,11	3,56	0,02	-0,11	-0,11	1,09
1.4.2019	30.4.2019	-0,13	-0,13	0,00	-0,13	1,98	-0,13	0,04	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	0,28	0,56	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	1,87	-0,13	3,56	-0,03	-0,13	-0,13	1,09
1.3.2019	31.3.2019	-0,13	-0,13	0,00	-0,13	1,98	-0,13	0,03	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	0,28	0,56	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	1,87	-0,13	3,56	-0,13	-0,13	-0,13	1,09
1.2.2019	28.2.2019	-0,16	-0,16	0,00	-0,16	1,98	-0,16	0,03	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	0,28	0,56	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	1,87	-0,16	3,56	-0,24	-0,16	-0,16	1,09
1.1.2019	31.1.2019	-0,16	-0,16	0,00	-0,16	1,98	-0,16	0,02	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	0,28	0,56	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	1,87	-0,16	3,56	-0,31	-0,16	-0,16	1,09

V

(Avvisi)

### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

#### COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9339 — Kennedy Wilson/AXA/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 158/08)

1. In data 25 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Kennedy-Wilson Holdings, Inc. («Kennedy Wilson», Stati Uniti d'America),
- AXA SA («AXA», Francia).

Kennedy Wilson e AXA acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di tre società di nuova costituzione (collettivamente «JV») che acquisteranno, deterranno e gestiranno locali affittati a privati, adibiti ad alloggi e uffici, in Irlanda.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni della JV.

- 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
- Kennedy Wilson: investimenti, sviluppo e gestione immobiliari;
- AXA: assicurazione vita, assicurazione malattia, altre forme di assicurazione e gestione di investimenti.
- 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (²), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9339 — Kennedy Wilson/AXA/JV

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIO



